

MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

AVVISO AFAM

***D.D. 124 DEL 19 LUGLIO 2023 ed
s.m.i.***



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM) – D.D. n. 124 del 19 luglio 2023 e s.m.i.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”, sotto-investimento T5 “Partenariati strategici/iniziativa per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

SEZIONE 1 – REQUISITI DOMANDA E SOGGETTI COINVOLTI

1.1. Quali sono le finalità dell’Avviso?

L’Avviso mira a valorizzare la rete AFAM ed a favorirne l’internazionalizzazione attraverso l’attivazione di progetti, attività e programmi di comunicazione, disseminazione, sensibilizzazione, didattica, ricerca e produzione artistica finalizzati alla conservazione e promozione della cultura italiana nell’ambito del PNRR, Missione 4 -Componente 1. I progetti saranno sviluppati dal soggetto capofila e dagli altri soggetti attuatori organizzati in Partenariati.

1.2. È previsto il rispetto del Vincolo Sud nell’Avviso?

Sì. La dotazione finanziaria totale dell’Avviso pari a € 30.000.000,00 (trentamiliardi/00) è destinata al finanziamento di interventi nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40%. In seguito alla valutazione delle domande pervenute e all’allocazione delle risorse finanziarie, qualora non si verifichi il raggiungimento della quota dedicata alle progettualità riservate alle Regioni del Mezzogiorno, il Ministero si riserva la facoltà di modificare l’allocazione dei fondi.

1.3. Quali sono i soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale?

La domanda di partecipazione deve essere presentata, nella forma del Partenariato, da una Istituzione AFAM responsabile della presentazione della proposta progettuale, nonché del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività. Tale Istituzione è denominata soggetto capofila.

1.4. Può uno stesso soggetto capofila presentare più di una proposta progettuale?

No, lo stesso soggetto capofila non potrà presentare più di una proposta progettuale, fermo restando la possibilità di partecipare ad altre proposte progettuali in qualità di membro del Partenariato.

1.5. Tra le Istituzioni AFAM sono incluse quelle di natura privata?

Sì. Le Istituzioni AFAM che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Avviso sono istituzioni di natura pubblica e privata, così come disciplinate all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché all'art.11 del D.P.R. 212/2005.

1.6. Quali sono i soggetti attuatori previsti dall'Avviso?

I soggetti attuatori, responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto finanziato sono identificati nelle seguenti categorie:

- Istituzioni AFAM;
- Università statali e non statali legalmente riconosciute ammesse al finanziamento statale ex legge 29 luglio 1991, n. 243, ivi compresi istituti e scuole universitarie ad ordinamento speciale e le università telematiche;
- Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 218/2016.

1.7. Come dovrà essere costituito il Partenariato?

Per Partenariato, ai fini dell'Avviso, deve intendersi una formadi aggregazione tra soggetto capofila e gli altri soggetti attuatori, avente obiettivi comuni. Ciascun Partenariato, costituito da due o più soggetti di cui all'art. 4, comma 2 dell'Avviso, dovrà essere composto in maggioranza dalle Istituzioni AFAM e dovrà formalizzarsi secondo la disciplina prevista in seno all'Avviso, all'art. 4, commi 4,5,6 e 7.

1.8. Quali soggetti possono rientrare nel Partenariato?

Come previsto all'art. 4, comma 3 dell'Avviso, ciascun Partenariato dovrà essere costituito da due o più soggetti (in maggioranza istituzioni AFAM) di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso. Resta ferma, comunque, la possibilità che ulteriori ed eventuali soggetti partecipino all'iniziativa in qualità di soggetti associati al Partenariato. Rimane inteso che i soggetti associati non saranno in alcun modo beneficiari del finanziamento.

SEZIONE 2 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

2.1. Come deve essere presentata la domanda?

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal soggetto capofila, a pena di esclusione, per il tramite dei servizi della piattaforma CINECA come previsto dall'art. 8, comma 1 dell'Avviso.

2.2. La domanda deve essere presentata obbligatoriamente in lingua inglese?

Sì, la domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione e irricevibilità, in lingua inglese come previsto dall'art. 8, comma 1, dell'Avviso .

2.3. Secondo quale schema deve essere redatta la proposta progettuale?

La proposta progettuale, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo lo schema previsto dall'Allegato 2: modello di "schema proposta progettuale".

2.4. Al fine di una corretta compilazione dell'Allegato 2, per il conteggio dei caratteri, gli spazi devono intendersi inclusi o esclusi?

Con riferimento al conteggio dei caratteri si precisa che gli spazi sono da intendersi inclusi.

2.5. Nel punto B.1 dell'Allegato 2 ovvero "Partnership characteristics", alla sezione (i) occorre descrivere il modello organizzativo in termini di risorse umane, esperienze professionali e competenze del personale coinvolto. In questo contesto s'intende fare riferimento a tutto il personale coinvolto nell'iniziativa e nella sua realizzazione?

Sì. Al punto B.1 (sezione i) dell'Allegato 2, come previsto all'art. 8, comma 4, dell'Avviso, dovranno essere inserite le informazioni che attengono al modello organizzativo del Partenariato in termini di risorse umane, esperienze professionali e competenze di tutto il personale coinvolto nella realizzazione dell'iniziativa.

2.6. Di quali elementi si compone la proposta progettuale?

La proposta progettuale, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2: *schema di proposta progettuale* all'Avviso e corredata dei seguenti documenti:

- dichiarazione di assolvimento del principio DNSH a cura del legale rappresentante del soggetto capofila (Allegato 1: modello di "Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH");
- lettera di impegno - sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila e di ciascun soggetto attuatore – a costituire il Partenariato (Allegato 3: modello di "lettera di impegno a costituire il Partenariato");
- delega - sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto attuatore - di cui al art. 4, comma 6 dell'Avviso (Allegato 4: modello di "delega").

Si aggiungono ai documenti sopracitati, anche il modello di disciplinare (Allegato 5) ed il modello sull'informativa sulla privacy (Allegato 6) di cui è sufficiente la presa visione.

2.7. Quale è la durata delle iniziative?

La durata massima delle iniziative non deve superare i 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili di ulteriori 3 (tre) mesi. Resta comunque ferma la necessità di concludere il progetto entro il termine del 31 marzo 2026, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR (art. 6, comma 5 dell'Avviso).

2.8. Quali tipologie di Dottorato sono previste ai fini dell'Avviso?

Fermo restando quanto indicato all'art. 15 del DM 226/21 in materia di "Corsi di dottorato di ricerca dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica", si precisa che, nelle more della formalizzazione dello specifico provvedimento che consentirà alle Istituzioni AFAM di rilasciare autonomamente titoli di dottorato, titoli multipli o congiunti, ai fini del presente Avviso, si applica la disciplina prevista dal DM 301/2022. Pertanto, allo stato, le istituzioni AFAM possono partecipare alla realizzazione di corsi dottorato esclusivamente in forma

associata con le Università, secondo quanto previsto dal suddetto DM 301/2022. È, altresì, possibile coinvolgere dottorandi già attivi presso le Università, prevedendo un coinvolgimento nelle attività progettuali purché coerenti con il dottorato stesso.

2.9. All'apertura dei termini per la presentazione della domanda, l'accesso alla piattaforma sarà possibile solo per il soggetto capofila o per tutti i partecipanti al partenariato?

L'accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda progettuale è in capo al soggetto capofila. Gli altri istituti membri del Partenariato verranno invitati a partecipare alla proposta progettuale e una volta accettato l'invito potranno visualizzare la domanda, senza modificarla, inserita dal soggetto capofila in piattaforma.

SEZIONE 3 – SPESE AMMISSIBILI

3.1. Sono previste delle soglie minime e massime per la presentazione delle proposte progettuali?

Sì. Ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili compresi tra un minimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) ed un massimo di € 6.000.000,00 (seimilioni/00), IVA inclusa, come previsto dall'art. 6, comma 1.

3.2. Le risorse economiche complessive ammissibili dovranno essere allocate per la maggior parte alle Istituzioni AFAM?

Le risorse economiche complessive ammissibili devono essere allocate per almeno una quota pari all'80% alle Istituzioni AFAM. Ai fini del computo della quota, si fa riferimento alle risorse complessive destinate alle istituzioni AFAM in qualità di soggetto capofila e/o di membri del Partenariato. Rimane inteso, dunque, che i costi complessivi ammissibili sostenuti dalle Istituzioni diverse dalle AFAM di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) non devono superare la quota massima del 20%.

3.3. Sono considerati ammissibili i soli costi sostenuti dai soggetti attuatori?

Sì, sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dai soggetti attuatori che rientrano nelle categorie indicate all'art.7 comma 1 dell'Avviso; pertanto, non è possibile corrispondere il contributo della misura per costi sostenuti da soggetti diversi. Si veda l'Allegato 2.1: *Economic-financial Plan (Avviso DD 124 - 2023 - Allegato 2.1 Economic-financial Plan_v2.pdf)*.

3.4. Quali costi sono ritenuti ammissibili alla voce “costi di personale” di cui all'art 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso AFAM?

Questa voce comprende le spese sostenute per le attività effettivamente e specificamente svolte dal personale dalle Istituzioni del Partenariato, nonché ritenute essenziali ai fini della realizzazione del progetto finanziato, **non ricomprendendosi in tali attività quelle:**

- di **supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativo**, ad es. servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale;
- di **rafforzamento delle strutture amministrative**, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR.

In tale ambito, le spese del personale sono riconducibili alle seguenti due fattispecie:

- 1) **personale già in organico**, che distoglie parte del proprio tempo alle ordinarie attività dell'Istituzione di appartenenza per dedicarsi alla progettualità sostenuta nell'ambito del PNRR. Tali costi si ritengono ammissibili se non costituiscono la copertura di un costo "ricorrente" ma il ristoro di un'attività aggiuntiva finalizzata allo svolgimento delle attività specificamente destinate alle progettualità del PNRR, entro il monte ore annuo predefinito per legge ed espressamente disponibile per l'attuazione di iniziative progettuali, di fatto distinte ed ulteriori rispetto alle attività ordinarie;
- 2) **nuovi inserimenti di figure professionali reclutate *ad hoc*** e dedicate alla realizzazione del progetto di ricerca con contratti a tempo determinato, di durata coerente con il progetto approvato e l'arco temporale del PNRR. Ai fini del reclutamento di tali risorse, è necessario procedere ad una selezione pubblica i cui documenti amministrativi, nonché i successivi contratti stipulati, devono contenere l'indicazione dell'oggetto della prestazione, con esplicito riferimento al progetto finanziato, alla data di inizio e alla durata dell'incarico, alla remunerazione complessiva e a eventuali maggiorazioni, alle attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e l'indicazione del CUP.

Le spese di personale sono rendicontabili in base all'effettivo impiego delle risorse nelle attività progettuali e in seguito al pagamento dei corrispondenti oneri riflessi, previa presentazione della documentazione sotto specificata.

Non è prevista la modalità di rendicontazione semplificata secondo Unità di Costo Standard. Ulteriori dettagli ed approfondimenti consultare le Linee guida di rendicontazione.

3.5. In che misura le borse di dottorato sono rendicontabili?

In premessa si rappresenta che i progetti PNRR di cui all'Avviso hanno una durata massima di 24 mesi. In ragione di quanto innanzi, le borse di dottorato sono rendicontabili esclusivamente per il periodo di svolgimento delle attività di progetto e comunque entro il 31 marzo 2026, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.

3.6. Tra le spese ammissibili rientra anche l’IVA?

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

3.7. L’IRAP può essere considerata un costo ammissibile?

No, l’IRAP non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziato.

SEZIONE 4 – INTERVENTI FINANZIABILI ED EROGAZIONI

4.1. Quali sono gli interventi finanziabili?

Gli interventi finanziabili sono elencati nell’art. 5, comma 3 dell’Avviso. Essi devono avere, preferibilmente, carattere trasversale e multidisciplinare ovvero devono far riferimento a uno o più cluster come previsto dall’art. 5, comma 4 dell’Avviso. Inoltre, gli interventi devono, ove possibile, operare in stretta integrazione e complementarità con altri programmi ed iniziative di internazionalizzazione.

4.2. Chi può chiedere un anticipo dell’importo agevolato?

Il soggetto capofila, in esito alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo, potrà richiedere un anticipo nella misura massima del 10% dell’importo agevolato. In casi eccezionali, l’importo dell’anticipazione richiesto potrà essere anche superiore al 10%, come previsto dalla Circolare MEF n. 19 del 27 aprile 2023. Nel caso di un soggetto beneficiario di diritto privato l’erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia. L’anticipo sarà erogato esclusivamente al soggetto capofila, che lo ripartirà tra gli eventuali soggetti partner entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contributo da parte del Ministero.

4.3. Con quale cadenza avverrà la rendicontazione?

Per le erogazioni successive all’anticipo, il soggetto capofila è tenuto a trasmettere al Ministero, per conto dell’intero Partenariato, a cadenza bimestrale, la domanda di rimborso che riepiloga le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con relativa documentazione e, con cadenza semestrale, la relazione tecnico-scientifica attestante le

attività progettuali svolte, così come indicato all'art. 11 comma 3 e 4 dell'Avviso. Resta ferma la possibilità per i soggetti di procedere al caricamento delle spese in via continuativa durante lo svolgimento dell'iniziativa. Le erogazioni in favore del soggetto capofila sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Ispettorato Generale per il PNRR in favore del Ministero.

4.4. Cosa accade in caso di revoca totale o parziale?

In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, avvalendosi dell'esperto in itinere, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti di tale valutazione, il MUR determinerà gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.